



Il rapporto giuridico obbligatorio

SINTESI VISIVA





Il nostro ordinamento riconosce alle persone, accanto ai diritti reali o sulle cose (come la proprietà o l'usufrutto), anche dei **diritti di credito** nei confronti di altre persone.

I diritti di credito:

- **richiedono la cooperazione** di un'altra persona;
- sono diritti **personali**, cioè opponibili solo verso determinate persone;
- hanno una **difesa relativa**, cioè **si possono far valere solo nei confronti dell'obbligato**.

I diritti di credito vengono **chiamati** anche **diritti di obbligazione**.

▶ Elementi essenziali delle obbligazioni

L'obbligazione è un rapporto giuridico in base al quale una parte (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento (prestazione) nei confronti dell'altra parte (creditore).

Gli elementi del rapporto giuridico obbligatorio sono:

- il **debitore**, che è la persona obbligata a tenere un determinato comportamento;
- il **creditore**, che è la persona che ha il diritto di pretendere un certo comportamento (prestazione);
- la **prestazione**, che è un comportamento consistente nel dare, fare o non fare qualcosa.

▶ Caratteri delle obbligazioni

La prestazione deve essere

- **possibile**, cioè materialmente e giuridicamente realizzabile;
- **lecita**, cioè non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
- **determinata** o determinabile, cioè il cui contenuto sia specificato;
- **patrimoniale**, cioè valutabile dal punto di vista economico.

Definizione

Caratteri

I **diritti di credito** presentano le seguenti caratteristiche comuni:

- hanno come oggetto il **comportamento di un'altra persona** e richiedono la sua **cooperazione** (che può essere spontanea o, in mancanza, forzata);
- sono **diritti personali**, perché sono opponibili o efficaci solamente nei confronti di determinate persone, mentre i diritti reali sono assoluti, perché sono opponibili nei confronti di tutti i consociati che hanno il dovere di rispettarli;
- sono **relativi** perché, in caso di contestazione, **si possono fare valere in giudizio soltanto nei confronti dell'obbligato** (*difesa relativa*).

ESEMPIO Se un turista noleggia un'automobile e il custode del garage gli impedisce di ritirarla, il turista non può agire direttamente nei confronti del custode, ma deve rivolgersi all'impresa di noleggio perché gli garantisca l'effettivo esercizio del diritto che gli ha concesso.

▶ Elementi essenziali delle obbligazioni

L'**obbligazione** è un rapporto giuridico in base al quale **una parte** (debitore) è **obbligata a tenere un determinato comportamento** (prestazione) a favore dell'altra parte (creditore).

Dalla definizione risulta che **gli elementi essenziali** di un'obbligazione sono: **soggetti**

- il **debitore**, o soggetto passivo, che è colui che ha l'obbligo di tenere un determinato comportamento nell'interesse di un'altra persona;
- il **creditore**, o soggetto attivo, che è colui che ha il diritto di pretendere che un'altra persona tenga un determinato comportamento nel suo interesse;
- la **prestazione**, che è il comportamento positivo (*dare o fare qualcosa*) o negativo (*non fare qualcosa*) che il debitore deve tenere a vantaggio del creditore.



1.2

Le fonti delle obbligazioni



I CONCETTI DI BASE

Sono **fonti delle obbligazioni** gli **atti** o i **fatti che fanno nascere un'obbligazione**, cioè dai quali deriva la costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio tra due o più persone.

Essi sono:

- il **contratto**;
- il **fatto illecito**;
- **qualsunque atto o fatto giuridico che**, in base alla legge, **può produrre obbligazioni**.

Sono **fonti delle obbligazioni** gli **atti** e i **fatti giuridici** che possono produrre la nascita di un rapporto obbligatorio.

In base alla legge, nel nostro ordinamento le fonti delle obbligazioni sono (art. 1173):


- il **contratto**, cioè l'«accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (art. 1321);
- il **fatto illecito**, cioè qualsiasi atto doloso o colposo che causa un danno ingiusto ad altre persone e obbliga a risarcire il danno (art. 2043);
- **qualsunque altro atto o fatto giuridico** ritenuto idoneo dall'ordinamento giuridico a produrre delle obbligazioni, come la *promessa al pubblico*, con la quale una persona promette una determinata prestazione a favore di chi si trovi in una certa situazione oppure di chi compia una data azione (art. 1989).

In questa categoria la figura più importante sono i *titoli di credito* (artt. 1992 ss.): si tratta di documenti che contengono il diritto di ottenere una prestazione e rientrano nella categoria delle *promesse unilaterali*, cioè delle promesse provenienti da una sola parte.

ESEMPIO Una cambiale tratta e un pagherò contengono, rispettivamente, l'ordine o la promessa di una persona di pagare una somma di denaro a una certa scadenza.


IN PRATICA

- 21** Un pensionato pubblica un avviso su un quotidiano e offre una ricompensa a chi ritroverà un gatto che ha perso e al quale è molto affezionato. Quali effetti giuridici produce il suo comportamento?



Sei riuscito a risolvere il caso?
Vai a pagina 574 e controlla la tua risposta.

Le principali classificazioni delle obbligazioni



I CONCETTI DI BASE

Le obbligazioni possono essere **classificate** in base a diversi elementi distintivi.

▶ Le obbligazioni **parziarie e solidali**

In relazione alle loro **modalità di adempimento**, le obbligazioni con più creditori e/o più debitori si dividono in obbligazioni parziarie e solidali.

Nelle **obbligazioni parziarie** ciascun soggetto (creditore o debitore) può chiedere o eseguire solo la sua parte, mentre nelle **obbligazioni solidali** è tenuto a riscuotere o a eseguire l'intera prestazione.

La **solidarietà** può essere **attiva** (più creditori), e in tal caso deve essere specificata, oppure **passiva** (più debitori), che si presume.

▶ Le obbligazioni **divisibili e indivisibili**

In relazione al loro **contenuto**, le obbligazioni si distinguono in divisibili e indivisibili.

Le **obbligazioni divisibili** hanno come oggetto una cosa o prestazione suscettibile di essere divisa in più parti.

Le **obbligazioni indivisibili** hanno come oggetto una cosa o prestazione non suscettibile di essere divisa in più parti.

▶ Le obbligazioni **semplici e complesse**

A seconda della **prestazione**, le obbligazioni possono essere semplici o complesse.

Le **obbligazioni semplici** hanno come oggetto una sola prestazione.

Le **obbligazioni complesse** hanno come oggetto due o più prestazioni che possono essere cumulative, se il debitore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni; alternative, se il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni a sua scelta.

▶ Le obbligazioni **specifiche e generiche**

Dal punto di vista dell'**oggetto della prestazione** le obbligazioni di dare qualcosa si distinguono in specifiche e generiche.

Le **obbligazioni specifiche**, o **infungibili**, riguardano uno o più beni infungibili o non sostituibili con altri beni.

Le **obbligazioni generiche**, o fungibili, hanno come oggetto beni fungibili o sostituibili con altri beni.

▶ Le obbligazioni **parziarie e solidali**

Una obbligazione è un rapporto giuridico tra due o più persone e, in quanto tale, richiede la presenza di almeno *un* creditore e *un* debitore; in una obbligazione, però, vi possono essere anche *più* creditori o *più* debitori oppure, insieme, *più* creditori e *più* debitori.

Una obbligazione è **parziaria** quando **ciascun creditore ha il diritto di pretendere soltanto la sua parte della prestazione** e, a sua volta, **ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire soltanto la sua parte della prestazione**.

ESEMPIO Se Antonio e Maria sono creditori in parti uguali di 60.000 euro nei confronti di Carlo, ciascuno

di loro potrà pretendere soltanto 30.000 euro dal debitore; se invece Antonio e Maria sono debitori in parti uguali di 60.000 euro nei confronti di Carlo, ciascuno di loro sarà obbligato soltanto per 30.000 euro.

Una obbligazione è **solidale** quando **ciascun creditore ha il diritto di pretendere l'intera prestazione** e, a sua volta, **ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire l'intera prestazione**.

ESEMPIO Se Angelo e Giovanni sono creditori solidali di 60.000 euro nei confronti di Francesco, uno qualsiasi di loro potrà pretendere l'intera somma dal debitore; se invece Angelo e Giovanni sono debitori solidali di 60.000 euro nei confronti di Francesco, questi potrà pretendere l'intera somma indifferentemente da Angelo o da Giovanni.

La solidarietà si definisce **attiva**, quando in una obbligazione vi sono più creditori, o **passiva**, quando vi sono più debitori, oppure **mista**, quando vi sono più creditori e più debitori.

La solidarietà passiva si presume per legge, nel senso che, se non è stabilito diversamente, *una obbligazione con più debitori è una obbligazione solidale* (art. 1294). La solidarietà attiva, invece, deve essere prevista espressamente dalla volontà delle parti interessate o da una disposizione di legge: se in una obbligazione vi sono più creditori e non è stato stabilito diversamente, infatti, l'obbligazione è soltanto parziaria.

ESEMPIO Se un conto corrente bancario è intestato a più persone, senza alcuna indicazione o con firma separata, ciascun intestatario può riscuotere l'intera somma risultante a credito.

La presunzione di solidarietà passiva favorisce soprattutto il creditore, in quanto semplifica le modalità di riscossione del credito e riduce i rischi economici ai quali si espone: il creditore, infatti, può scegliere il debitore o i debitori che ritiene più solvibili e, se uno o più debitori in realtà risultano insolventi (in quanto non sono in grado di pagare), può sempre pretendere dall'altro o dagli altri condebitori l'intera prestazione o la parte che non è stata ancora eseguita.

Se uno dei debitori in solido paga l'intero debito libera anche gli altri condebitori verso il creditore ma poi, a sua volta, può esercitare un'**azione di regresso** verso gli altri debitori in solido, per ottenere il *rimborso della quota o parte* dovuta da ciascuno di loro.

ESEMPIO Se Alfredo, Bianca, Carlo e Davide sono debitori in solido e in parti uguali di 60.000 euro, dopo avere pagato integralmente il debito Davide potrà rivolgersi nei confronti di Alfredo, Bianca e Carlo e pretendere da ciascuno di loro 15.000 euro.



Le obbligazioni divisibili e indivisibili

Una obbligazione è **divisibile** quando **ha come oggetto una cosa o una prestazione che può essere divisa giuridicamente in più parti.**

ESEMPIO È divisibile l'obbligazione di pagare una somma di denaro o di consegnare una certa quantità di merci (due quintali di farina, venti metri di stoffa, duecento litri di birra ecc.), mentre non è divisibile l'obbligazione di consegnare una cosa determinata (una bicicletta, una play station, un libro ecc.).

Una obbligazione è **indivisibile** quando **ha come oggetto una cosa o una prestazione che non può essere divisa giuridicamente in più parti.**



Le obbligazioni specifiche e generiche

Una obbligazione è **specifica** quando **riguarda beni infungibili**, cioè **beni non sostituibili con altri beni** in quanto presentano caratteristiche uniche o particolari.

ESEMPIO Sono obbligazioni specifiche il noleggio di una barca o di una mountain bike, la vendita di una villa o di un quadro di Picasso, l'affitto di un terreno agricolo e così via.

Una obbligazione è **generica** quando **ha come oggetto beni fungibili**, cioè **beni sostituibili con altri beni appartenenti allo stesso genere**.

classificazione delle obbligazioni



1.4

Le obbligazioni pecuniarie



I CONCETTI DI BASE

Una figura particolare di obbligazioni generiche è costituita dalle **obbligazioni pecuniarie**, cioè obbligazioni generiche che hanno come oggetto il pagamento di una somma di denaro.

▶ Principio nominalistico

Nelle obbligazioni pecuniarie si applica il **principio nominalistico**, nel senso che le obbligazioni si estinguono con moneta a corso legale e al suo valore nominale (salvo eventuali clausole di rivalutazione monetaria).

▶ Pagamento in valuta estera

Se un'obbligazione pecuniaria deve essere pagata **in moneta estera**, il debitore può liberarsi pagando in moneta a corso legale (a meno che non sia prevista espressamente una clausola "effettivo") in base al tasso di cambio del giorno del pagamento.

▶ Pagamento degli interessi

Gli **interessi** sono un'obbligazione pecuniaria accessoria rispetto a un'altra obbligazione, avente come oggetto il pagamento di una somma di denaro.

A tutela del debitore la legge stabilisce alcuni principi:

- il **tasso di interesse** può essere convenzionale (stabilito dalle parti) o legale (stabilito dalla legge);
- il **divieto di anatocismo**: di regola gli interessi scaduti non producono interessi composti, cioè interessi sugli interessi;
- il **divieto di interessi di usura**, cioè interessi superiori a determinati limiti.

▶ Principio nominalistico

Le **obbligazioni pecuniarie** sono obbligazioni che hanno come oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Di regola, se non è stabilito diversamente, le obbligazioni pecuniarie si pagano con *moneta avente corso legale nello Stato* (cioè in euro, che è la moneta che deve essere accettata obbligatoriamente come mezzo di pagamento) e *in base al suo valore nominale* (art. 1277).

Alle obbligazioni pecuniarie quindi si applica il cosiddetto **principio nominalistico**, in quanto **si considera il valore nominale di un debito** (cioè la quantità o somma di denaro che è dovuta dal debitore) e **non il suo valore reale o potere di acquisto** (cioè la quantità di beni o di servizi che, in base ai prezzi esistenti, è possibile acquistare in un dato momento con quella somma di denaro).

In altri termini, di solito nelle obbligazioni pecuniarie non si tiene conto della perdita o dell'aumento di valore reale della moneta che si può verificare se, tra il momento in cui è sorta l'obbligazione e il momento in cui viene effettuato

il pagamento, si realizza rispettivamente un aumento (*inflazione*) o una diminuzione (*deflazione*) del livello dei prezzi.

ESEMPIO Se una persona ha ricevuto un prestito di 50.000 euro, impegnandosi a restituirlo entro un anno, alla scadenza dovrà restituire 50.000 euro (più gli interessi maturati) anche se il valore reale del capitale, in base ai prezzi esistenti in quel momento, risulta inferiore o superiore a quello dell'anno precedente.


Il principio nominalistico *tutela il debitore*, che si impegna a pagare una somma di denaro fissa e non variabile a seconda dell'inflazione, ma può danneggiare il creditore se il potere di acquisto della somma che gli è dovuta si svaluta nel tempo per effetto dell'inflazione.

Il creditore, però, può difendersi contro il rischio di una svalutazione eccessiva con un'apposita clausola di rivalutazione monetaria: si tratta di una clausola che consente di mantenere costante nel tempo il potere di acquisto di una somma di denaro, "aganciando" il suo valore nominale alla variazione dei prezzi in generale (cosiddetta *clausola di indicizzazione o dei numeri indice*) o di alcuni beni in particolare (cosiddetta *clausola oro* o *clausola merci*).

UNITÀ 2

L'adempimento e l'inadempimento delle obbligazioni

SINTESI VISIVA





L'**adempimento**, o pagamento di un'obbligazione, consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta. La legge disciplina le **modalità** di adempimento di una obbligazione in relazione ai diversi aspetti.

▶ La diligenza

Il debitore deve osservare la **diligenza media** o **normale** o, se la prestazione riguarda un'attività professionale, la diligenza di un professionista medio.

▶ L'oggetto

Il debitore deve adempiere **esattamente** la prestazione dovuta e il creditore può rifiutare una prestazione diversa.

▶ Il luogo

La prestazione deve essere adempiuta nel **luogo indicato nel titolo** oppure nel luogo risultante dagli usi in materia o dalla natura della prestazione; in mancanza deve essere eseguita:

- nel luogo in cui si trovava la cosa quando è sorta l'obbligazione, se ha come oggetto la consegna di una cosa;
- al domicilio del creditore, se ha come oggetto una somma di denaro;
- al domicilio del debitore, in tutti gli altri casi.

▶ Il tempo

La prestazione deve essere eseguita nel **termine** indicato nel contratto o, in mancanza, quando il creditore lo richiede; il termine può essere:

- **a favore del debitore** se il debitore non può essere obbligato a adempiere l'obbligazione prima del termine;
- **a favore del creditore**, se il creditore può pretendere l'adempimento dell'obbligazione prima del termine;
- **a favore di entrambi**, se il debitore non può essere obbligato a adempiere l'obbligazione prima del termine e il creditore non può pretendere l'adempimento prima del termine.

La definizione di che cosa si intenda per adempimento di una obbligazione si può ricavare, in modo indiretto, da quella dell'inadempimento contenuta nell'articolo 1218 del codice civile.

L'**adempimento** o **pagamento** di una obbligazione consiste nell'**esatta esecuzione**, da parte del debitore o in alcuni casi anche di un'altra persona, **della prestazione dovuta**.

L'ordinamento giuridico disciplina in modo analitico le *modalità di adempimento di una obbligazione* per quanto si riferisce, in particolare, ai seguenti elementi:

- la *diligenza*;
- l'*oggetto*;
- il *luogo*;
- il *tempo*.

▶ La diligenza

In relazione alla **diligenza nell'adempimento** di una obbligazione, cioè al grado di attenzione e di cura

richiesto nell'esecuzione della prestazione, la legge stabilisce che il debitore deve osservare la *diligenza di una persona media o normale*, chiamata anche, con espressione derivata dal diritto romano, *diligenza del buon padre di famiglia* (art. 1176¹).

Se l'adempimento riguarda una obbligazione relativa all'esercizio di un'attività professionale, però, la diligenza deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività esercitata: in altri termini il debitore deve rispettare la cosiddetta *diligenza professionale*, cioè l'insieme di conoscenze, di abilità e di competenze specifiche che si possono ragionevolmente pretendere da un *professionista medio o normale* operante in un determinato settore (art. 1176²).

ESEMPIO Un ingegnere edile deve essere in grado di distinguere, in base alle sue conoscenze e all'esame dei luoghi, un cedimento di tipo strutturale da alcune crepe soltanto superficiali; un medico deve essere in grado di distinguere, in base alle sue conoscenze specialistiche e all'analisi dei sintomi del paziente, una appendicite da un banale dolore addominale.



L'oggetto

In relazione all'**oggetto dell'adempimento**, la legge stabilisce che il debitore deve eseguire la prestazione *in modo esatto*; il creditore, quindi, può rifiutare:

- una *prestazione diversa*, anche se di valore uguale o maggiore;
- una *prestazione parziale*, a meno che la legge o gli usi non dispongano diversamente (come avviene per esempio in materia di assegni e di cambiali; art. 1181).

ESEMPIO Un cliente che ha prenotato una crociera può anche non accettare in cambio una vacanza in montagna o un soggiorno a Parigi; allo stesso modo il Comune può rifiutarsi di ricevere il pagamento soltanto di metà del contributo dovuto per l'occupazione di un'area pubblica.



Il luogo

Per quanto concerne il **luogo dell'adempimento**, una prestazione deve essere effettuata nel *luogo stabilito dalle parti e indicato nel titolo* oppure, in mancanza di qualsiasi indicazione in merito, nel *luogo risultante dagli usi o dalla natura della prestazione*.

ESEMPIO Una badante di solito deve assistere una persona anziana al suo domicilio; un giornalista sportivo deve fare una telecronaca nello stadio dove si svolge una partita; la consegna delle merci oggetto di un contratto di trasporto deve avvenire nel luogo indicato nel contratto; un lavoratore dipendente deve svolgere la sua attività presso la sede dell'impresa che lo ha assunto.

Se questi criteri non risultano applicabili, subentrano dei criteri suppletivi, in base ai quali una prestazione deve essere eseguita (art. 1182):

- *nel luogo in cui si trovava la cosa nel momento in cui è sorta l'obbligazione*, quando consiste nella consegna di una cosa certa e determinata (per esempio la restituzione di un libro preso in prestito in una biblioteca o di un paio di sci noleggiati in un negozio);
- *al domicilio del creditore*, cioè presso il creditore, quando consiste nel pagamento di una somma di denaro (per esempio il rimborso di una caparra o il pagamento di un canone);
- *al domicilio del debitore*, cioè presso il debitore, in tutti gli altri casi.

luogo dell'adempimento

indicato sul titolo

in mancanza criteri suppletivi

in mancanza:

- risultante dagli usi
- derivante dalla natura della prestazione

- cosa determinata: luogo in cui si trovava la cosa
- somma di denaro: domicilio del creditore
- altri casi: domicilio del debitore



Il tempo

In relazione al **tempo dell'adempimento**, cioè al momento in cui il debitore deve effettuare la prestazione, si ha riguardo:

- in primo luogo alla *volontà delle parti*, che possono stabilire nel *titolo* quando deve essere adempiuta una obbligazione (così, per esempio, in un contratto di lavoro può essere indicato il giorno in cui ogni mese deve essere pagato lo stipendio);
- se le parti non hanno stabilito un termine, il creditore può pretendere l'adempimento *in qualsiasi momento* e il debitore è obbligato a eseguire *immediatamente* la prestazione;
- se in base agli usi o alla natura della prestazione è necessario stabilire un *termine*, e manca un accordo tra le parti, ciascuna parte può chiedere al giudice di fissarlo (art. 1183).

ESEMPIO Il proprietario di un terreno, che ha concluso un contratto con un'impresa per la costruzione di una casa, non può pretendere che la prestazione venga eseguita subito e, in mancanza di un accordo con l'altra parte, può ottenere dal giudice la fissazione di un termine.

Se è stato concordato o stabilito un *termine per l'adempimento* di una obbligazione, il *termine si presume a favore del debitore*, a meno che non risulti espressamente a favore del creditore oppure a favore, insieme, del debitore e del creditore (art. 1184).

In particolare:

- quando il termine è a *favore del debitore*, il creditore non può pretendere di ricevere la prestazione prima della scadenza del termine mentre il debitore, se vi ha interesse, può pretendere di adempiere anche prima della scadenza (art. 1185¹);
- quando il termine è a *favore del creditore*, il debitore non può pretendere di eseguire la prestazione prima della scadenza del termine mentre il creditore, se vi ha interesse, può esigere l'adempimento da parte del debitore anche prima della scadenza;
- quando il termine è a *favore di entrambi*, il creditore e il debitore non possono pretendere, rispettivamente, di ricevere o di eseguire la prestazione prima della scadenza del termine.

ESEMPIO Se in un contratto di lavoro subordinato è stabilito che il pagamento del salario deve essere effettuato entro la fine di ogni mese, il datore di lavoro non può essere obbligato a pagare prima del termine indicato nel contratto ma, se vuole, può pagare anche prima della fine del mese (termine a favore del debitore); se ha ricevuto in custodia una pelliccia per un certo periodo di tempo, il titolare di un guardaroba non può pretendere che la proprietaria che l'ha depositata la ritiri prima del termine stabilito nel contratto, mentre la proprietaria può chiederne la restituzione in qualsiasi momento (termine a favore del creditore; art. 1771^{1, 2}); se un cliente ha ottenuto un

prestito da una banca in cambio di un certo interesse, non soltanto la banca non può pretendere di riavere la somma prima del termine, ma anche il cliente non può pretendere di restituire la somma prima del termine o, comunque, è obbligato a pagare gli interessi fino alla scadenza stabilita (termine a favore del debitore e del creditore; art. 1816).




TEST VELOCE Indica, in mancanza di un diverso accordo delle parti, il luogo dove devono essere adempiute le obbligazioni aventi come oggetto:

1. il pagamento di una somma di denaro all'assicurazione da parte dell'assicurato
2. la restituzione di un libro preso in prestito dalla biblioteca da parte di uno studente
3. la riparazione della bicicletta da parte di un meccanico
4. la restituzione di una rata del prestito ottenuto da una banca da parte del cliente
5. la consegna di un immobile all'inquilino da parte del proprietario
6. il restauro di una scrivania dello studio di un avvocato da parte di un falegname
7. la consegna di una partita di merci a un'impresa da parte di un fornitore
8. la potatura degli alberi del giardino di un vicino da parte di un agricoltore
9. la restituzione di un dvd noleggiato in un negozio
10. le lezioni private impartite da un insegnante a uno studente

2.2

La **mora** del debitore



I CONCETTI DI BASE

All'adempimento dell'obbligazione è collegata la disciplina della **mora del debitore**, che consiste in un ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione da parte del debitore. Di regola gli effetti della mora richiedono un atto di costituzione in mora da parte del creditore, cioè un atto scritto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligazione (art. 1219¹).

Gli **effetti** della mora a carico del debitore sono:

- il **risarcimento dei danni** causati dal ritardo nell'adempimento (danni moratori);
- il **passaggio del rischio per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione**.

Quando il debitore adempie con ritardo l'obbligazione, e tale ritardo è ingiustificato, si verifica la cosiddetta "mora del debitore".

La **mora del debitore**, o *mora debendi*, consiste in un **ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione dovuta** da parte del soggetto passivo dell'obbligazione.

In base alla legge, quando il debitore è in mora nell'adempimento di una obbligazione (quindi non adempie puntualmente), egli è obbligato a *risarcire al creditore i danni* che ha subito a causa del ritardo nell'esecuzione della prestazione (*danni moratori*, art. 1223) e deve *soportare il rischio che la prestazione possa diventare impossibile*, anche per cause a lui non imputabili.

Normalmente, infatti, se il ritardo nell'esecuzione della prestazione avviene per cause non imputabili al debitore (per esempio un provvedimento dell'autorità pubblica che rinvia la data di svolgimento di un con-

certo), il debitore non è considerato responsabile per il ritardo nell'esecuzione della prestazione (anche se la legge gli impone di adempiere non appena la prestazione diviene di nuovo possibile, art. 1256²).

Se il debitore è in mora, invece, egli è considerato sempre responsabile, anche nel caso di impossibilità successiva della prestazione.

ESEMPIO Un allevatore si impegna a consegnare un cavallo entro una certa data; se il cavallo muore accidentalmente prima di quella data, l'allevatore è liberato dall'obbligazione; se invece il cavallo muore dopo la data concordata, e l'allevatore è stato messo in mora, egli è considerato responsabile dell'inadempimento e tenuto a risarcire i danni al creditore.

Dalla mora del debitore si distingue la **mora del creditore**, o *mora credendi*, che consiste nell'ingiustificato rifiuto da parte del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore o di rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione.

2.3

L'inadempimento delle obbligazioni



I CONCETTI DI BASE

L'**inadempimento di un'obbligazione** consiste nella mancata esecuzione (inadempimento assoluto) o inesatta esecuzione (inadempimento relativo) della prestazione dovuta.

Il debitore è **responsabile** nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento se non dimostra l'impossibilità della prestazione e la non imputabilità a lui della causa che l'ha provocata. **1218 cc**

▶ L'impossibilità della prestazione

L'**impossibilità di una prestazione** può essere **materiale**, quando consiste in una condotta che non può essere assolutamente realizzata, o **giuridica**, quando consiste in un comportamento che richiederebbe un'attività che non si può pretendere ragionevolmente dal debitore.

▶ L'imputabilità o responsabilità

L'impossibilità materiale o giuridica di una prestazione può essere **imputabile** al debitore a titolo di:

- **colpa**, che consiste in una negligenza, imprudenza o imperizia oppure nell'inosservanza di norme giuridiche;